

Comune di MONTALTO PAVESE
Provincia di PAVIA
Via / MUSETTI, 6
27040 MONTALTO PAVESE

Protocollo generale n° 2112.

Ordinanze n° 3.

Oggetto: **Istituzione di obbligo di circolazione con catene o con pneumatici termici.**

IL SINDACO

Premesso:

- che le abbondanti nevicate anche a bassa quota comportano disagi per la circolazione stradale condizionando il regolare flusso del traffico sulle strade provinciali;
- che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, utilità pubblica e di sgombero neve;

tenuto conto:

- che l'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 dello stesso Codice della Strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- che l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:
 - a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
 - b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
 - c) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

Visto L'Art. 1 comma 1 della Legge 29/07/2010 n. 120 ;

Considerato:

- che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover imporre, ai veicoli transitanti lungo le strade del Comune di MONTALTO PAVESE, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo;

Rilevato:

- che tale obbligo risulta già reso pubblico mediante specifico segnale previsto dall'art. 122 figli

87 del Reg. di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92, n. 495), debitamente posizionato da parte degli addetti alla manutenzione su ogni tratto di strada interessato dalle criticità, o comunque ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione alle condizioni della strada;

Considerato, pertanto:

- che al fine di assicurare piena garanzia di sicurezza alla circolazione nelle strade comunali, è necessario precisare i termini dell'obbligo di circolazione con mezzi antisdrucchiolevoli o con speciali pneumatici;

Tenuto conto, inoltre, che il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati, nelle forme di legge;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

Visti gli artt. 6, 7 e 39 del D.Lgs. n. 285/1992;

Visto l'art. 77 del d.P.R. n. 495/1992

Ordina

1.1. - che per tutto il periodo invernale e comunque fino al 15 Aprile p.v., sia soddisfatto l'obbligo a circolare sulle strade del Comune di MONTALTO PAVESE con speciali pneumatici da neve o catene da neve a bordo (comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso);

stabilisce

1.2. - che tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;

Demanda

2.1. Corpo di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

avverte

3.1. - che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 14 del D.Lgs. n. 285/1992;

informa

4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il sig. Pierluigi Garofano;

4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre

5.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione LOMBARDIA entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

e dispone

6.1. – che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale / Locale;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE ;
- c) sia resa nota alla cittadinanza mediante affissione nei locali pubblici e nelle bacheche comunali cartacee.

11 DIC. 2012

Data, Il SINDACO


